

LA "NUOVA" RELAZIONE AL BILANCIO DEL REVISORE SLITTA DI UN ANNO

Con il D.Lgs. 135/2016 sono state introdotte diverse modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, intervenendo, tra l'altro, nella formazione della relazione al bilancio dell'esercizio.

In particolare il legislatore ha ritenuto opportuno che il revisore, nel suo giudizio sul bilancio e sulla documentazione correlata, certifichi non solo la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge, ma che l'espressione del suo giudizio contenga altresì *"una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori"*.

In sostanza al revisore viene chiesto non solo l'attestazione che la relazione degli amministratori è il preciso riscontro di quanto evidenziato dal prospetto contabile e dalla nota integrativa, ma anche che quanto scritto non ometta (involontariamente o volontariamente) delle informazioni che potrebbero in qualche modo influenzare l'opinione che un soggetto interessato si può fare della Società controllata leggendo il bilancio ed i documenti correlati.

In questo ambito il Comitato Tecnico Scientifico "Sindaci e Revisori" di AIRCES, si stava interessando per approfondire l'argomento in modo da poter fornire, ai propri associati, un minimo di prospetto, una check list o, perlomeno, un'idea il più possibile coerente, per affrontare questo nuovo paragrafo da inserire nella relazione che da qui a poche settimane dovrà essere redatta.

Poichè esistono sostanziali divergenze fra il M.E.F., l'Ordine dei Commercialisti e l'Assirevi, sul come impostare la dichiarazione, per il bilancio 2016 la relazione verrà redatta come lo scorso anno.

Nel corso del 2017 verrà approfondito il senso che il legislatore ha voluto dare all'innovazione.

Restiamo in attesa di sviluppi, come stiamo facendo anche per la formazione continua.

Naturalmente appena avremo novità nel merito tutti i nostri associati saranno informati.

Lorenzo Zambotto

Segretario Generale

IN PRIMO PIANO

IL 7 APRILE ORE 14.30

A BOLOGNA

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE AIRCES

Approvazione Bilancio 2016 e convocazione Assemblea Generale degli Associati



WORKSHOP DEL 14 MARZO SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La documentazione con le slides dei Relatori sono nel sito AIRCES, come quelle degli altri due workshop sui nuovi principi contabili del 21 e 28 febbraio



A ROMA IL 2 MARZO CONSEGNA DEI PREMI ALLE COOPERATIVE VINCITRICI DEL "QUADROFEDELE 2016"

ai migliori bilanci delle cooperative aderenti a Legacoop pag.2



IL 12 MARZO

E' VENUTO A MANCARE PIERVITTORIO MORSIANI

per oltre un decennio

Vicepresidente di AIRCES

Lo ricordiamo commossi come amico, come professionista e come cooperatore

PREMIO QUADROFEDELE 2016

Riportiamo di seguito l'inserzione pubblicata su Il Sole 24 Ore il 2 marzo con le cooperative premiate nel corso dell'Assemblea Nazionale dei Delegati di Legacoop (Roma 2 marzo 2017)

BILANCIO D'ESERCIZIO (18ª EDIZIONE) CAMST Villanova di Castenaso (BO)

BILANCIO SOCIALE (17ª EDIZIONE) CIR food Reggio Emilia

BILANCIO BEST (9ª EDIZIONE) Novacoop Vercelli

DONNE AL LAVORO IN COOPERATIVA (5ª ED.) Coopselios Reggio Emilia

PREMIO FUORICORSO Coop Alleanza 3.0 Villanova di Castenaso (BO)

PREMI NEW ENTRY Bilancio Esercizio: FLORA TOSCANA Pescia (PT); Bilancio Sociale: Sisifo Palermo

AIRCES Viale Aldo Moro, 16 - 40127 Bologna - Tel. 051509919 Fax 051509738 - presidenza@airces.it - www.airces.it

Riportiamo pag. 5 di Legacoop Informazioni n.9/17

Primo piano **legacoop informazioni** 5

Quadrofedele premia la trasparenza nei bilanci della cooperazione

Durante l'Assemblea ha avuto luogo la consegna dei riconoscimenti alle cooperative vincitrici del Premio QuadroFedele 2016 ai migliori bilanci d'Esercizio e Sociale delle cooperative aderenti a Legacoop. Il premio, giunto alla 18ª edizione, è stato organizzato da AIRCES (Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale) con il patrocinio di Legacoop, il contributo di Coopfond e il supporto tecnico delle FERPI, organizzatrice dell'Oscar del Bilancio.

Questi i vincitori dei vari premi:

- Per il **BILANCIO D'ESERCIZIO** il premio è stato assegnato alla Cooperativa CAMST - Villanova di Castenaso (BO); alle Cooperative COOP LOMBARDA Milano, COOP SOCIALE COOSS MARCHE CNLUS Ancona, COSEA Camporosso (IM) e PROGRESSO e LAVORO SOC. COOP CRL FOLSTENA S. Giorgio Mongello (RC) è stata assegnata la "Menzione Speciale".
- Per il **BILANCIO SOCIALE** il premio è stato assegnato alla CIR FOOD - Reggio Emilia; alle Cooperative CMC Ravenna, CONAD ADRIATICO Monsampolo del Tronto (AP), ITACA Pordenone e LABIRINTO COOP SOCIALE Pesaro (PU) è stata assegnata la "Menzione Speciale".

Il Premio BEST 2015 (9ª edizione) alla Cooperativa con i migliori Bilancio d'Esercizio e Bilancio Sociale congiuntamente esaminati, è stato assegnato a NOVACOOP di Vercelli.

Alla Cooperativa Sociale COOPSELIOS di Reggio Emilia è stato assegnato il Premio Speciale "Donne al lavoro in Cooperativa" per la seconda volta consecutiva.

Il Premio Speciale NEW ENTRY per il Bilancio d'Esercizio è stato assegnato alla Cooperativa FLORA TOSCANA SOC. AGR. COOP di Pescia (PT) e per il Bilancio Sociale al Consorzio SISIFO di Palermo.

Assegnato il premio FUORI CONCORSO alla COOP ALLEANZA 3.0 di Villanova di Castenaso (BO) quale riconoscimento per il plurimille interesse e impegno al Premio GF, peraltro vinto ripetutamente in primo da Coop-Adriatica ma anche dalle altre due Cooperative, Coop Estense e Coop Nordest che mediante fusione, hanno costituito la più grande cooperativa di consumatori d'Europa.

La Giuria del Premio è composta da Enea Mazzoli (IMPOLIS) Presidente, Luciano Sita (Legacoop) Vicepresidente, Aldo Soldi (Coopfond), Gianni Bragaglia (AIRCES), Mauro Gori (Legacoop), Claudio Travaglini (Università di Bologna) e Lorenzo Zambotto, Segretario.

Primo piano **ACI** **Legacoop** **Settori** **Territori** **Imprese** **Santaggio**

I GIUDIZI DI SINTESI DELLA GIURIA SUI BILANCI DELLE TOP TEN

Per stimolare la partecipazione al Premio QuadroFedele ai migliori bilanci delle Cooperative aderenti a Legacoop, la Giuria e la Presidenza di AIRCES hanno deciso, oltre ai "trofei" in palio, di inviare anche un "giudizio di sintesi" sui rispettivi bilanci alle prime dieci cooperative classificate.

Trattasi di una valutazione tecnica sintetica con l'indicazione dei "punti di forza" e degli eventuali "spunti di miglioramento" dei vari bilanci, che riteniamo molto utili per migliorare le performance future. Hanno ricevuto i "giudizi di sintesi" le seguenti cooperative:

- **Per entrambi i bilanci:** Novacoop di Vercelli, Camst di Bologna, Coopselios di Reggio Emilia, Coop Lombardia di Milano, Cirfood di Reggio Emilia.

- **Per il bilancio d'esercizio:** Conad di Bologna, Flora Toscana di Pescia (PT), Coop Reno di San Giorgio di P. (BO), Gulliver di Modena, Cooss Marche di Ancona.

- **Per il bilancio sociale:** Cadiai Bologna, Sisifo di Palermo, CMC di Ravenna, Conad Adriatico di Monsampolo del Tronto (AP) e Labirinto di Pesaro. ■



Un momento della cerimonia del 2 Marzo 2017 - Consegnano il Premio BEST Mauro Lusetti Presidente Legacoop e Gianni Bragaglia Presidente AIRCES a Novacoop di Vercelli - ritira il premio il Presidente Ernesto Dalle Rive.

CRISI DI IMPRESA E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Il tema della crisi d'impresa, della sua emersione e prevenzione, è molto presente nell'ambito del Movimento Cooperativo e come AIRCES abbiamo già programmato, appena sarà approvato il Disegno di Legge in discussione al Senato sui provvedimenti relativi all'insolvenza alla crisi di impresa due eventi, a Bologna e a Torino.

Anche su questo problema, condividiamo la posizione di Legacoop che ha invitato il Ministro Orlando e il Senato affinché venga riconsiderata la norma che elimina l'istituto della liquidazione coatta amministrativa per le società cooperative.

“Abbiamo esaminato con attenzione l'intero provvedimento: è un approccio nuovo, condivisibile e riformatore, se ne sente veramente il bisogno! Resta per noi un dissenso di fondo: la eliminazione della liquidazione coatta amministrativa per le cooperative; tale istituto in questi anni ha assicurato a molte cooperative la possibilità di preservare valori economici (considerabili

pubblici perchè vincolati a riserva da provvedimento dello Stato): questi valori hanno permesso a volte di far ripartire imprese, di garantire lavoro e salvataggio dello strumento intergenerazionale (la cooperativa). Perché toglierla?

Non chiediamo percorsi privilegiati ma buon senso, chiediamo di non rinunciare ad una possibilità (come garantito ad assicurazioni e banche) senza allungare i tempi di gestione delle criticità aziendali e senza sottrarci, in ogni caso, a nessuna delle procedure ordinarie previste anche per le altre imprese.” In ogni caso appena il provvedimento sarà approvato organizzeremo, congiuntamente a Legacoop, vari eventi, sperando che la Liquidazione Coatta Amministrativa rimanga accessibile alle società cooperative.

Vedi la nota su "**La riforma sulla crisi d'impresa**" nell'**APPENDICE** a cura di Francesco Cappello (pag.6)

A PROPOSITO DEL PRESTITO SOCIALE

Abbiamo in programma da tempo un incontro di studio sul Prestito Sociale nelle cooperative di Legacoop suddiviso in due parti: la prima per approfondire la normativa e il nuovo Regolamento di Legacoop sulla materia successivo al Provvedimento dell'8 novembre 2016 di Banca D'Italia; la seconda dedicata all'audit del prestito da soci per i revisori legali e per il collegio sindacale.

Nel merito riportiamo un brano della Relazione di **Mauro Lusetti** all'Assemblea Nazionale di Legacoop del 3 Marzo u.s.

“Rispetto al confronto con il governo, sappiamo che ci aspetta una prova importante: è il tema del prestito da soci, istituto di cui, nella crisi, abbiamo verificato la delicatezza.

Non intendiamo consegnarci ad un immobili-

lismo conservatore e inutile: noi abbiamo intrapreso, con convinzione, la strada dell'autoriforma.

Vogliamo definire in tempi rapidi, spero entro marzo, una nostra proposta di autoregolamentazione dell'istituto per le cooperative che ne fanno uso.

Vogliamo che la proposta sia l'espressione di tutta l'Alleanza e che garantisca più tutela e consapevolezza ai prestatori, rafforzamento dell'istituto e responsabilizzazione piena degli organi sociali, con nuovi parametri, alert e controlli dedicati.

Tutela dei prestatori e solidità delle cooperative sono, per noi, i due riferimenti essenziali per sviluppare fiducia, reputazione e solidità economica delle imprese”.

ATTIVITA' 231

I REATI AMBIENTALI E IL D.LGS 231/2001

Iniziano ad arrivare dalla Cassazione le prime sentenze in tema di responsabilità amministrativa degli enti per reati ambientali commessi da soggetti riconducibili alla società (art. 25-undecies del Dlgs 231/2001).

Una recentissima sentenza (Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n° 9132 depositata il 24 febbraio 2017) può costituire un importante precedente giurisprudenziale.

I fatti

A seguito delle risultanze di una ispezione dell'ARPA, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione di una Spa sono stati riconosciuti colpevoli dal Tribunale competente del reato di cui all'art. 256 comma 4 del Dlgs 152/2006 (TU ambiente) e condannati ad una pena pecuniaria, essendo il reato di natura contravvenzionale.

La società in questione si occupa, fra l'altro, del recupero dei rifiuti provenienti dall'attività di demolizione di edifici. Le violazioni contestate, tutte in violazione di specifiche prescrizioni dell'autorizzazione ambientale rilasciata dalla Provincia per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti, sono:

- Non aver conservato presso l'impianto i referti analitici dei rifiuti
- Non aver effettuato una verifica dei rifiuti in entrata
- Non aver conservato presso l'impianto i registri di carico e scarico dei rifiuti (violazione successivamente annullata dalla cassazione)
- Non aver apposto la prevista segnaletica nei silos di deposito rifiuti

Viene riconosciuto, nelle sentenze, che i rifiuti in questione erano "non pericolosi".

A seguito della condanna degli amministratori, anche la Società è stata condannata per responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25-

-undecies del Dlgs 231/2001 ad una sanzione pecuniaria di 35.000 euro (100 quote da 350 euro cadauna), essendo stato accertato:

- L'interesse della Società
- L'assenza di un modello organizzativo, inclusa qualsiasi procedura ambientale
- L'assenza di un Organismo di Vigilanza

La sentenza della Cassazione

Nel respingere tutti i ricorsi (tranne quello, marginale, relativo alla contestazione della mancata conservazione presso l'impianto dei registri di carico e scarico, comunque esistenti) la Cassazione ha stabilito, o comunque ribadito, alcuni principi di natura generale ai quali è opportuno prestare attenzione:

a. L'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali, essendo un reato di mera condotta, costituisce un comportamento penalmente sanzionabile anche in assenza (come nel caso in esame) di pregiudizio all'ambiente, perché il bene protetto è quello della possibilità di controllo amministrativo da parte della PPAA.

b. I reati ambientali di mera condotta come quelli (omissivi) contestati, rappresentano in ogni caso un vantaggio per la società (principio già più volte analogamente ribadito per i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro)

c. Poiché la legge considera responsabile della gestione del ciclo dei rifiuti la persona giuridica, e quindi il suo organo di gestione, la responsabilità di tutti gli amministratori deriva dal non aver attribuito una specifica delega di funzione ad altro soggetto, e questo fatto è considerato anche prova della mancanza di un modello organizzativo adeguato.

d. La Cassazione ribadisce poi i criteri che deve avere una delega in tema di ambiente perché si possa configurare rilevanza penale

Segue...

in capo al delegato:

o la delega deve essere puntuale ed espressa senza che in capo di delegante restino poteri residuali di tipo discrezionale;

o il delegato deve essere tecnicamente idoneo e qualificato per il compito assegnatogli

o la delega deve riguardare non solo le funzioni, ma anche i poteri decisionali e di spesa

o la delega deve avere caratteristiche di certezza: forma scritta, con data certa ed accettata dal delegato.

Si noterà che questi criteri sono gli stessi comunemente adottati per le deleghe in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Una ulteriore considerazione

Dalla lettura della sentenza appare evidente che i componenti il CdA della società non hanno seguito la strada della oblazione della contravvenzione inizialmente contestata; l'oblazione, salvo diniego del Tribunale, avrebbe comportato il pagamento del 50% del massimo dell'ammenda prevista per il reato (nel caso in esame 6.500 euro cadauno) e le persone fisiche avrebbero evitato sia la sanzione della condanna penale che l'iscrizione nel casellario giudiziale, perché il reato sarebbe stato dichiarato estinto.

Nulla sarebbe viceversa cambiato per la società, che avrebbe dovuto in ogni caso affrontare il giudizio per responsabilità amministrativa.

Vale la pena ricordare che il caso in esame

fornisce evidenza di quanto detto nelle Linee Guida 231 dell'ANCPL, approvate nel 2013 dal Ministero della Giustizia, in tema di condotte illecite punite come contravvenzione:

Si segnala che l'art. 25-undecies ha reso particolarmente critica la responsabilità amministrativa dell'ente a fronte di condotte illecite punite a titolo di colpa, considerando che rientrano in questa categoria le contravvenzioni (pena dell'arresto e/o dell'ammenda), così come da disposizione generale derivante dall'Art. 42 comma 4 del codice penale.

Mentre le Direttive europee prevedono, per la sussistenza del reato ambientale, l'elemento soggettivo del dolo o della "grave negligenza", tale seconda figura non è prevista dall'art. 25-undecies, secondo cui ogni grado di colpa che comporti l'applicazione della sanzione contravvenzionale (quindi anche la semplice imprudenza o imperizia), è elemento sufficiente per l'imputazione del reato alla persona fisica e, conseguentemente anche all'ente ex Dlgs. 231/2001.

Si può realizzare in questo modo un effetto moltiplicatore particolarmente elevato delle sanzioni a carico delle imprese (contravvenzione più sanzione per responsabilità amministrativa), insieme ad una maggiore difficoltà a difendersi in assenza delle tutele connaturate con il giudizio penale.

a cura di **Dino Bogazzi** ■

WORKSHOP SU: GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - 14 MARZO 2017



Da sinistra: Piero Landi, Gianni Bragaglia e Silvia Fiesoli



I relatori: Silvia Fiesoli di Ria GT e Giovanni Camerota Commercialista in Roma.

APPENDICE**NOTE GIURIDICHE IN TEMA DI SOCIETA' COOPERATIVE**

A cura di **Francesco Cappello** - Revisore Legale e Dottore Commercialista a Torino e Cuneo

Lettera di attestazione al revisore: aggiornamento di Assirevi in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. 139/2015

Assirevi, al fine di tenere conto delle modifiche normative che hanno interessato i bilanci d'esercizio e consolidato, ha pubblicato sul proprio sito il documento di ricerca n. 204 relativo alle attestazioni da parte della Direzione al Revisore Legale, che aggiorna e sostituisce il documento di ricerca n. 194 (quest'ultimo pubblicato nel mese di gennaio 2015). In particolare, tale documento fornisce indicazioni ai fini dell'applicazione delle regole e linee guida contenute nel principio di revisione internazionale ISA 580, relativo al contenuto delle attestazioni scritte della Direzione al Revisore Legale, le quali costituiscono per il Revisore stesso elementi acquisiti nell'ambito della propria attività finalizzata all'espressione di un giudizio sul bilancio d'esercizio e/o sul bilancio consolidato. A fronte delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015, si deve rimarcare che particolare attenzione è stata data relativamente alle informazioni sugli strumenti finanziari.

Il rapporto intercorrente tra la società per azioni e i propri amministratori - vale anche per le società cooperative

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato, in febbraio, un documento volto a definire, anche alla luce della recente Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1545 del 20 gennaio 2017, la natura del rapporto che lega la società di capitali ai propri amministratori. In particolare, alla base della trattazione vi è il quesito sulla natura dei compensi dell'organo gestorio, volto a comprendere se tali emolumenti siano riconducibili a un rapporto di parasubordinazione, oppure siano frutto di un contratto di lavoro autonomo o professionale. Si tratta di un tema di grande interesse in quanto risultano ancora aperti, in giurisprudenza così come in dottrina, numerosi aspetti controversi connessi al quesito sottoposto alle Sezioni Unite. Il documento, quindi, dopo un inquadramento giuridico, affronta il tema dei compensi spettanti agli amministratori sia alla luce delle disposizioni civilistiche ex art. 2389 c.c., sia degli orientamenti giurisprudenziali che nel corso degli anni si sono registrati in materia.

Le riforme in itinere sulla crisi d'impresa

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato sul finire di febbraio un documento volto a esaminare il disegno di legge, alla base della riforma, attualmente all'esame del Senato, incentrata sulla crisi d'impresa. Tale provvedimento, che delega al Governo la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si basa su un nuovo approccio al fallimento. Tra le principali novità contenute nel disegno di legge, particolare rilevanza è attribuita alla fase preventiva c.d. di allerta dello stato di insolvenza, finalizzata all'emersione precoce della crisi e ad una sua composizione assistita, nonché, anche alla luce dell'esperienza maturata in questi anni di crisi, alla facilitazione all'accesso ai piani di risanamento e agli accordi di ristrutturazione del debito. Viene inoltre ridefinita la disciplina dei privilegi, e la normativa sul concordato preventivo. Tra i vari punti di rilievo si segnalano, inoltre, la modifica della normativa sulla crisi da sovraindebitamento e la sostituzione della procedura fallimentare con quella di liquidazione giudiziale. Il documento, redatto sotto una duplice lente, aziendalistico-giuridica, mira, dunque,

ad approfondire i suddetti contenuti del nuovo disegno di legge.

Agenzia delle Entrate: Risoluzione n. 14/E

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 1° febbraio 2017, n. 14/E, si è espressa in ordine alla esatta individuazione degli adempimenti dichiarativi da porre in essere, nel caso di scioglimento (seguito da liquidazione) di una cooperativa, disposto dall'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che – poiché il procedimento di liquidazione, determinato dallo scioglimento forzato della cooperativa, è produttivo di un unico reddito (o perdita), quale che ne sia la durata ed anche se vi sia stato esercizio provvisorio, come se costituisse un periodo d'imposta a sé stante – ai fini dichiarativi è corretta la possibilità per il commissario liquidatore, nominato per lo scioglimento della cooperativa, di presentare una sola dichiarazione dei redditi riferita all'intero procedimento.

Il rinnovo del c.c.n.l. metalmeccanici

Con l'ipotesi di accordo in data 26 gennaio 2017, è stato rinnovato il c.c.n.l. per gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche. L'accordo scadrà il 31 dicembre 2019. Tra le più importanti novità si segnalano, innanzitutto, la corresponsione di una somma forfettaria una tantum pari ad euro 80,00 per tutti i lavoratori in forza al 1° marzo 2017. Alcune novità sono poi previste per favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori migranti e l'introduzione di una valutazione preventiva in sede sindacale per i lavoratori trasfettisti di età superiore ai 52 anni per gli uomini e 48 per le donne. Sono, altresì, previste forme di flexible benefits che andranno ad aumentare annualmente fino al 2019.

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 14

Il Consiglio dei ministri si è riunito il 23 febbraio 2017 comunicando i dati aggiornati sullo stato di attuazione del programma politico. In particolare ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi contenenti disposizioni di attuazione della riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124). Tra i provvedimenti nel dettaglio v'è quello sul codice dei contratti pubblici, ovvero sul decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il decreto legislativo correttivo del Codice degli appalti, adottato a norma dell'articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016, in esito alla consultazione pubblica apporta modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne l'impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali. Le modifiche apportate seguono tre direttrici: consentono una più agevole lettura, migliorano l'efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore, apportano limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice. Tra le modifiche, si segnalano: il chiarimento sulla disciplina delle concessioni concernente il limite dell'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 che i concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica, con la precisazione che non riguarda i lavori eseguiti direttamente né quelli relativi alla manutenzione ordinaria; modifiche riguardanti l'appalto integrato e il subappalto, nonché la progettazione, l'istituto del contraente generale e la disciplina delle varianti.

La Corte di Cassazione si esprime sugli indici rivelatori in caso di appalto e somministrazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3178 del 7 febbraio 2017, ha precisato ulteriormente gli indici che permettono di distinguere la somministrazione da un appalto genuino. In primis, è necessario che l'appaltatore sia un "imprenditore", sia in grado, cioè, di assumersi il rischio economico derivante dalla realizzazione del servizio dedotto in contratto. In secondo luogo, il potere direttivo sui dipendenti deve essere esercitato esclusivamente dall'appaltatore e non dalla società committente, la quale è risultato, nel caso di specie, organizzare l'attività e i turni orari dei dipendenti della società appaltatrice. Infine, un altro indice viene ravvisato nel fatto che la società committente non sia proprietaria delle attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio.

Rito superaccelerato in materia di appalti pubblici

Il T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, con sentenza 20 febbraio 2017, n. 1020, ha affermato che, in materia di appalti pubblici, il rito camerale "superaccelerato" ex art. 120, co. 2 bis e 6 bis, c.p.a. è circoscritto esclusivamente ai provvedimenti di esclusione e ammissione emessi all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Pertanto, non si applica in caso di esclusione fondata su presupposti diversi da quelli soggettivi e, quindi, a seguito di estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell'offerta tecnica prescritti dalla lex specialis di gara, come è accaduto nella fattispecie in questione.

DURC nelle gare d'appalto e giurisdizione del giudice amministrativo

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 21 febbraio 2017, n. 777, ribadendo quanto già statuito dall'Adunanza Plenaria, con sentenza 25 maggio 2016, n. 10, ha affermato che l'ambito della cognizione del giudice amministrativo concerne l'attività provvedimentale successiva e consequenziale alla produzione del DURC da parte dell'ente previdenziale: l'operatore privato, nel giudizio instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa, non censura direttamente l'erroneità del contenuto del DURC, ma le statuizioni successive della stazione appaltante, derivanti dalla supposta erroneità del DURC. In un'ottica di effettività della tutela, risulta doverosa la concentrazione della verifica circa la regolarità della documentazione contributiva, ancorché effettuata in via incidentale, in capo ad un'unica autorità giudiziaria: il diritto di difesa verrebbe, in effetti, leso se si costringesse il privato a contestare, dinanzi al giudice ordinario, la regolarità del DURC e, successivamente, dopo aver ottenuto l'accertamento dell'errore compiuto dall'ente previdenziale, la illegittimità delle determinazioni della stazione appaltante dinanzi al giudice amministrativo. Un iter processuale di tal genere risulterebbe eccessivamente gravoso per il privato ed incompatibile con la celerità che il legislatore ha imposto per il rito degli appalti nel c.p.a.

QUADROFEDELE - NOTIZIARIO AIRCES ON LINE - Direttore Responsabile: Giovanni Bragaglia

N. 3 - MARZO 2017

Questo numero è stato chiuso il 16/03/2017 - Prossima uscita 13 Aprile 2017